

Il mistero (ir)risolto del rimborso delle accise elettricità e gas.

Il rimborso delle accise indebitamente pagate, nonostante le modifiche apportate all'art. 14 del D.Lgs. n. 504/1995 (il Testo Unico Accise - TUA) continua a nascondere criticità sotto il profilo della legittimazione attiva alla proposizione dell'istanza, ovvero, per dirla semplice, dell'individuazione del soggetto che può richiedere il rimborso delle accise versate in eccesso a quanto effettivamente dovuto. Riprova ne è la recente pronuncia n. 3274/18/2017, depositata il 20.7.17, della Commissione tributaria Regionale (CTR) della Lombardia che abbraccia l'orientamento, già fatto proprio in alcune pronunce della Corte di Cassazione, in base al quale la legittimazione attiva al rimborso compete non soltanto al fornitore della commodity, in quanto soggetto obbligato, ma anche al consumatore finale sul quale, di fatto, l'onere dell'imposta grava. La vicenda tra origine dalla richiesta di una società, operante nel settore alberghiero, che in qualità di consumatore finale di gas naturale ha richiesto a rimborso sia al proprio fornitore che all'Agenzia delle dogane l'accisa indebitamente pagata in bolletta negli anni precedenti a fronte dell'esercizio della rivale da parte del grossista. Nella sentenza è dato leggere che l'Agenzia delle dogane, costituitasi in giudizio, ha eccepito, ai fini che interessano in questa sede, la carenza di legittimazione attiva da parte del consumatore finale e ha individuato nel soggetto obbligato al pagamento dell'accisa (id est, il fornitore) il titolare del diritto di richiedere a rimborso le accise indebitamente pagate all'Erario. La Commissione, rifacendosi ad un orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, riconosce la piena legittimazione del consumatore finale a richiedere direttamente a rimborso la maggiore imposta all'Erario in considerazione del fatto che l'art. 14 cit. non limita la facoltà "al sostituto o al sostituito d'imposta" 1 di avanzare l'istanza. E infatti, l'art. 14 al comma 2 del TUA (applicabile all'epoca dei fatti analizzati dalla CTR) non conterrebbe alcuna indicazione circa i soggetti legittimati a proporre l'istanza di rimborso, con la conseguenza che la disposizione deve considerarsi applicabile "a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l'imposta, anche in quanto beneficiari di un'agevolazione" (Cass. n. Cass. civ. 12 settembre 2008, n. 23518).



La sentenza della CTR descritta si inserisce tra due diversi (ed opposti) orientamenti di cui due sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, rese a distanza di qualche mese, rappresentano l'epilogo. Invero, da un lato, si pone quell'orientamento (Cass. SS.UU. 19 marzo 2009, n. 6589) che, analogamente alla CTR, ha ritenuto che può richiedere all'Erario il rimborso dell'accisa sia il fornitore, soggetto obbligato ai fini accise, che il consumatore finale in quanto l'art. 14 non specifica chi debba essere il soggetto legittimato alla proposizione dell'istanza. Dall'altro si pone, invece, l'orientamento (Cass. SS.UU. 25 maggio 2009, n. 11987) che predilige la soggettività passiva ai fini accise e il rapporto diretto con l'Erario. Prerogative queste esclusive del fornitore della commodity. Secondo questo secondo orientamento il consumatore finale è carente di legittimazione attiva in quanto non riveste alcun ruolo nel rapporto giuridico d'imposta tra il fornitore, soggetto obbligato, e l'Erario. Il quadro sulla possibilità per il cliente di richiedere il rimborso si complica con la nuova formulazione dell'art. 14 del TUA, la quale, seppure al comma 1 mantiene la disposizione su cui ha trovato fondamento l'iter logico argomentativo della CTR e della Cassazione ("L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"), introduce al comma 3 una specifica disposizione per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione di consumo da parte di un soggetto obbligato al pagamento dell'accisa. In questo caso il rimborso deve essere richiesto dal "predetto soggetto obbligato", entro due anni dalla presentazione della dichiarazione. Se la prima norma (contenuta nell'attuale comma 1 cit.) è da considerarsi norma di portata generale, la seconda (contenuta nel comma 3 cit.) costituisce una specificazione per quei prodotti (come l'energia elettrica e il gas naturale) per i quali si presenta la dichiarazione annuale. Ci si chiede, dunque, se tale specificazione debba considerarsi derogatoria rispetto a quanto previsto nel comma 1 (riferibile a vari prodotti energetici) e, quindi, tale norma escluderebbe completamente la possibilità per il consumatore finale di presentare autonomamente istanze di rimborso oppure a quest'ultimo si potrebbe, in ogni caso, applicare la generica disposizione (e il relativo momento di decorrenza del termine di decadenza ivi previsto, ovvero, la presentazione del pagamento) commentata dalla giurisprudenza sopra riportata. Per concludere, la questione, come si può comprendere da queste sintetiche considerazioni, è complessa e meriterebbe dei chiarimenti univoci al fine di permettere agli operatori e, ancor più, ai consumatori finali di avviare da subito un iter corretto che non sia falcidiato in corso di procedimento amministrativo (o di causa) da qualche nuova interpretazione della norma.

Cambiamenti climatici, gli effetti sull'elettricità europea.

Gli effetti dell'innalzamento delle temperature sulle condizioni meteorologiche iniziano ad essere evidenti, con periodi di siccità e di precipitazioni intense sempre più frequenti. Ma quali conseguenze avrà il cambiamento del clima sulla domanda di energia elettrica? Al quesito cerca di rispondere uno studio dei ricercatori Leonie Wenz, Anders Levermann e Maximilian Auffhammer (attivi presso Università di Potsdam, Mcc di Berlino, Columbia University, University of California e istituto Nber di Cambridge), secondo cui 24 dei 35 Paesi europei registreranno nel corso dei prossimi 80 anni uno spostamento del picco stagionale di domanda elettrica dall'inverno all'estate. Lo studio, pubblicato a fine agosto dalla rivista scientifica statunitense "Proceedings of the National Academy of Sciences" (Pnas), rileva che attualmente soltanto 5 Paesi europei (tra cui l'Italia) mostrano il picco di domanda durante la stagione calda, a causa dell'esteso utilizzo dei condizionatori. Intorno al 2100, però, le temperature medie in Svezia potrebbero essere analoghe a quelle attuali del Nord Italia, mentre Amburgo potrebbe avere lo stesso clima di Roma.



Di qui la previsione di un aumento del peak load giornaliero e della domanda elettrica complessiva nell'Europa meridionale e occidentale (con punte in Portogallo e Spagna) a seguito dell'incremento delle temperature e di una contestuale riduzione dei due indicatori nell'area settentrionale del continente (più accentuata in Svezia e Norvegia) grazie al clima più mite. Tali sviluppi si compenseranno vicendevolmente e la variazione dei consumi medi europei sarà praticamente pari a zero, ma lo spostamento dei picchi stagionali avrà "importanti ricadute" sulla capacità di generazione di punta, le infrastrutture di trasmissione e le politiche energetiche. Lo studio propone tre scenari di emissione di CO₂, giungendo alla conclusione che sia nell'ipotesi "business as usual" che in quella di massima riduzione i consumi elettrici e il peak load giornaliero (seppure in percentuali leggermente diverse) saranno in crescita in Spagna, Portogallo, Francia e Paesi balcanici e in contrazione in Scandinavia, Paesi baltici e Italia. La Penisola, infatti, rappresenta "un'eccezione": a seconda dello scenario, lo studio calcola un peak load in discesa dall'1,8 all'1,9% al 2040-2059 e dal 2 allo 0,9% al 2080-2099, mentre la domanda elettrica giornaliera media resterà sostanzialmente stazionaria (da -0,28 a +0,23% al 2055-2059 e da +0,05% a +1,01% al 2095-2099). La differenza tra le proiezioni per l'Italia e quelle per gli altri Paesi dell'Europa sud-occidentale deriva probabilmente dalla metodologia utilizzata dallo studio, che al fine di isolare gli effetti dei mutamenti delle temperature sui consumi elettrici è partito dai dati sulla situazione attuale senza tenere conto delle possibili variabili future: andamento della popolazione e dell'economia, tasso di elettrificazione nel riscaldamento e nei trasporti, evoluzione dell'atteggiamento culturale dei cittadini etc.

Elettricità, bando Consip da 340 milioni di Euro.

La Consip ha pubblicato un bando per la fornitura di energia elettrica finalizzato alla firma di un accordo quadro con le pubbliche amministrazioni che non siano riuscite ad accedere alla Convenzione vigente (come alternativa alla salvaguardia).

A quanto si legge su un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ue, la gara ha un valore complessivo di 340,7 milioni € più Iva per volumi pari a oltre 1.800 GWh.

Più nel dettaglio, il lotto 1 relativo a Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia ha un valore di 54,1 mln € per 310 GWh, il lotto 2 su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna vale 92,8 mln € e 520 GWh, il lotto 3 su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata vale 109,2 mln € e 580 GWh, il lotto 4 su Calabria e Sicilia vale 84,6 mln € e 360 GWh.

Il termine per le offerte è il 20 ottobre.

A quanto si legge sul sito di "acquistinretepa.it", "l'Amministrazione avrà un'alternativa al servizio di salvaguardia qualora non riuscisse ad accedere alla Convenzione", visto che la procedura "è destinata alle sole amministrazioni contraenti che abbiano preventivamente tentato di accedere, senza successo".

L'Amministrazione "avrà la garanzia che il fornitore non potrà sollevare alcuna eccezione per l'attivazione della fornitura nonché quella di un contratto con prezzi e condizioni trasparenti", conclude il sito.

